

Il Direttore esecutivo

DECISIONE N. ADM-22-10 relativa ai
tirocini offerti dall'EUIPO

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'EUIPO» o «l'Ufficio»),

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, l'articolo 152, paragrafo 6, e l'articolo 157, paragrafo 1,

visto l'accordo relativo alla sede tra il Regno di Spagna e l'Unione europea (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno – marchi, disegni e modelli – UAMI) del 20 settembre 2011 («accordo relativo alla sede dell'Ufficio»), in particolare l'articolo 5,

vista la decisione ADM-18-12 REV del Direttore esecutivo dell'Ufficio concernente i tirocini offerti dall'EUIPO,

considerando quanto segue:

- (1) La diffusione della conoscenza delle attività dell'Ufficio tra i giovani laureati, i giovani professionisti e i dipendenti degli uffici nazionali e internazionali della proprietà industriale e di altri organismi pubblici che gestiscono marchi e disegni e modelli è nell'interesse tanto della costruzione dell'Unione europea quanto dell'Ufficio stesso.
- (2) I programmi di tirocinio presso l'EUIPO costituiscono uno strumento prezioso per promuovere l'integrazione europea fornendo ai tirocinanti un'esperienza diretta in un ambiente di lavoro multiculturale.
- (3) I programmi di tirocinio presso l'EUIPO consentono ai giovani professionisti e ai laureati di acquisire una conoscenza approfondita della proprietà intellettuale («PI»), ivi comprese la protezione e l'applicazione dei relativi diritti, le violazioni della PI e le migliori prassi.
- (4) L'Ufficio, in collaborazione con l'Ufficio europeo dei brevetti («UEB») nonché le istituzioni e agenzie dell'UE che gestiscono i diritti di PI, opera per promuovere e attuare il programma di tirocinio professionale paneuropeo «Pan-European Seal» («PES»),

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

⁽¹⁾ GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti programmi di tirocinio offerti dall'EU IPO:

- a) programma di tirocinio professionale paneuropeo «Pan-European Seal»;
- b) programma di tirocinio per giovani professionisti;
- c) programma di tirocinio per dipendenti a inizio carriera nel settore della PI;
- d) programma di tirocinio non retribuito;
- e) programma di tirocinio con distacco presso un ufficio nazionale di PI.

I tirocini svolti nell'ambito dei programmi di cui sopra mirano principalmente a:

- a) impartire una formazione in materia di diritti di proprietà intellettuale;
- b) fornire conoscenze pratiche sul lavoro quotidiano dell'Ufficio e/o degli uffici nazionali di proprietà intellettuale;
- c) offrire l'opportunità di ampliare e applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi o della vita lavorativa;
- d) consentire ai tirocinanti di acquisire un'esperienza personale preziosa attraverso i contatti che stabiliscono nella loro attività quotidiana;
- e) promuovere l'integrazione europea attraverso una partecipazione attiva e creare la consapevolezza della vera cittadinanza europea in un ambiente multiculturale e multilingue.

Attraverso i suoi programmi di tirocini ufficiali, l'Ufficio si propone di:

- a) usufruire dell'apporto di persone con una formazione recentemente acquisita, che possono fornire prospettive nuove e conoscenze aggiornate, in grado di migliorare le attività quotidiane dell'Ufficio;
- b) creare una rete di persone con un'esperienza diretta del sistema dei marchi UE e dei disegni e modelli comunitari, nonché di varie altre attività dell'Ufficio, che contribuiranno alla diffusione di conoscenze relative all'UE e alla PI;
- c) promuovere un'ampia conoscenza della PI, ivi comprese le violazioni dei diritti della PI e le migliori prassi;
- d) creare legami più forti con gli uffici nazionali e internazionali della proprietà industriale e gli organismi pubblici, in particolare sulle questioni relative alla PI.

Articolo 2

Condizioni di ammissione

1. Cittadinanza

I tirocinanti sono scelti fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Può essere accettato un numero limitato di cittadini provenienti da paesi candidati e paesi terzi, pari a circa il 10 % delle posizioni disponibili.

2. Qualifiche

a) Istruzione

Salvo diversamente specificato, i candidati devono aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore ⁽²⁾, certificato da un documento ufficiale dell'università, prima dell'inizio della procedura di selezione.

b) Lingue

I candidati devono possedere una buona conoscenza di una lingua dell'EU IPO: spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano, (livello minimo B1).

Inoltre, a seconda del programma di tirocinio, potrebbero applicarsi requisiti linguistici aggiuntivi.

c) Esperienza lavorativa

L'esperienza lavorativa precedente richiesta per ogni programma di tirocinio è specificata nel capitolo II della presente decisione.

L'Ufficio non accetterà candidature di coloro che abbiano già partecipato o stiano partecipando a qualsiasi tipo di tirocinio professionale (retribuito o meno) presso un'istituzione, un'agenzia o un organismo europei, elencati sul sito web dell'Unione europea ⁽³⁾, ivi compreso chiunque sia stato o sia assistente di un membro del Parlamento europeo, titolare di un contratto di ricerca, ricercatore interno, funzionario, agente temporaneo, agente contrattuale, agente ausiliario, esperto nazionale distaccato (END) o personale interinale presso un'istituzione, un'agenzia, un organismo, una delegazione o una rappresentanza qualsiasi dell'UE, indipendentemente dalla durata.

Può essere consentita un'eccezione a un numero limitato di candidati che in precedenza abbiano svolto un solo tirocinio presso un'istituzione o un'agenzia dell'UE che gestisce diritti di PI e che ha concluso un protocollo d'intesa con l'EU IPO per la partecipazione all'iniziativa «banca dati dei talenti PES».

I candidati devono informare il dipartimento Risorse umane (in prosieguo «DRU») in merito a eventuali cambiamenti della loro situazione in qualsiasi fase della procedura di selezione.

Articolo 3

Procedura di ammissione

1. Numero di tirocini

Su proposta del DRU, il Direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce il numero di tirocini disponibili per ciascun programma e periodo di tirocinio, tenendo conto del livello di stanziamenti di bilancio disponibili e della capacità di ciascun dipartimento di accogliere i tirocinanti.

⁽²⁾ Esempi di qualifiche minime richieste per paese in cui il titolo di studio è stato ottenuto, si possono consultare [qui](#).
³ https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it

2. Procedura di selezione

I tirocinanti sono selezionati in conformità alle disposizioni generali stabilite nel presente capitolo e a quelle specificate per ciascun programma di tirocini nel capitolo II della presente decisione.

3. Documentazione nazionale

Spetta ai tirocinanti verificare di essere in possesso dei necessari visti, se del caso, e di ottenere tutta la documentazione richiesta dalle autorità del paese nel quale svolgono la loro attività prima dell'inizio del tirocinio.

4. Ritiro della candidatura

In qualsiasi fase della procedura di selezione, i candidati possono ritirare la propria candidatura informandone per iscritto il DRU.

5. Candidature respinte

Qualora una candidatura venga respinta, il candidato può ripresentare la domanda per un posto futuro di tirocinante.

6. Conservazione dei fascicoli

Il DRU conserva i fascicoli dei candidati come previsto nell'informativa sulla protezione dei dati pertinente, conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, o di eventuali regolamenti successivi, sia che le candidature abbiano comportato una selezione sia che siano state respinte o ritirate.

Articolo 4

Parità di trattamento

L'Ufficio esamina le candidature senza discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o su convinzioni od opinioni politiche o di altra natura, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età, sull'orientamento sessuale, sullo stato civile o sulla situazione familiare dei candidati.

Articolo 5

Condizioni del tirocinio

1. Sede del tirocinio

In generale, il tirocinio si svolgerà presso la sede principale dell'EUIPO. Tuttavia, i tirocinanti possono essere assegnati ad altri luoghi in cui lavorano dei membri del personale dell'Ufficio o qualora siano selezionati nel contesto del programma di tirocini con distacco presso un ufficio nazionale di PI.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

2. Assegnazione e compiti dei tirocinanti

I tirocinanti sono assegnati a un dipartimento e/o servizio e informati dei compiti da svolgere e degli obiettivi da conseguire nell'ambito del tirocinio in termini di formazione e di sviluppo professionale. Essi sono affidati alla responsabilità di un supervisore, che deve guidare il tirocinante durante il periodo di tirocinio.

Il supervisore deve notificare immediatamente al DRU eventuali problemi significativi che si manifestino nel corso del tirocinio (in particolare, assenze ingiustificate o ricorrenti, infortuni, incompetenza professionale, cattiva condotta o interruzione del tirocinio) sottoposti alla sua attenzione o comunicatigli dal tirocinante.

3. Condotta nel corso del tirocinio

In qualsiasi circostanza i tirocinanti devono assolvere i propri compiti e comportarsi con integrità, cortesia e rispetto sia all'interno che all'esterno dell'Ufficio.

I tirocinanti devono altresì osservare le disposizioni che disciplinano il programma di tirocinio professionale, il regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'Ufficio, dell'ufficio nazionale di proprietà intellettuale o dell'istituzione europea, nonché le istruzioni impartite dal supervisore e dalla dirigenza del dipartimento/dell'unità ospitante.

4. Benessere

Durante il tirocinio, i tirocinanti hanno libero accesso alle strutture sportive e ricreative dell'Ufficio.

Articolo 6 **Accessibilità**

L'Ufficio è certificato secondo la norma sull'accessibilità universale 170.001 e si adopererà al meglio per attuare misure ragionevoli volte a facilitare l'accessibilità al fine di consentire ai candidati di beneficiare di pari condizioni di tirocinio.

Articolo 7 **Doveri e diritti**

1. Conflitto d'interessi

In conformità delle direttive dell'Ufficio in materia di prevenzione e gestione del conflitto d'interessi, i candidati sono tenuti a indicare eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza.

Prima dell'entrata in servizio, il tirocinante firmerà una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di riservatezza.

La dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi deve essere presentata da tutti i tirocinanti al fine di individuare e divulgare interessi personali pertinenti che l'Ufficio potrebbe ritenere potenzialmente in contrasto con i compiti loro assegnati.

La dichiarazione di un interesse non implica necessariamente l'esistenza di un conflitto d'interessi effettivo o potenziale, né esclude automaticamente il tirocinante dalla partecipazione alle attività dell'Ufficio.

I tirocinanti non devono avere alcun legame professionale con terzi che potrebbe essere incompatibile con il tirocinio (ad esempio non devono lavorare per gruppi di pressione, addetti giuridici, società di proprietà industriale, ecc.). Durante il periodo di tirocinio è consentito loro di esercitare attività retribuite solo se queste ultime non sono suscettibili di ripercuotersi negativamente sul lavoro assegnato nel corso del tirocinio.

Qualora sorga un conflitto d'interessi effettivo o potenziale durante il tirocinio, i tirocinanti devono comunicarlo immediatamente per iscritto al loro supervisore e al DRU.

2. Riservatezza

I tirocinanti sono tenuti ad osservare la massima discrezione in merito a fatti e informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso del tirocinio. Essi non devono in alcun modo rivelare documenti o informazioni che non siano già stati resi pubblici. Tale obbligo sussiste anche dopo il completamento del tirocinio. A tale riguardo, prima dell'inizio del tirocinio deve essere firmata una dichiarazione di riservatezza.

3. Diritto alla libertà di espressione

Il tirocinante ha diritto alla libertà di espressione, anche per quanto concerne i contatti con la stampa, nel dovuto rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità; è invitato a consultarsi, ove possibile, con il supervisore e a seguire le istruzioni fornitegli da quest'ultimo.

4. Pubblicazioni

Tutti i diritti correlati alla redazione di articoli o allo svolgimento di qualsiasi altro lavoro per l'Ufficio sono di proprietà di quest'ultimo. I tirocinanti non devono pubblicare né far pubblicare, a titolo individuale o in collaborazione, testi relativi alle attività dell'UE senza prima informarne l'Ufficio tramite il supervisore del tirocinio o il capo del dipartimento ospitante e a condizione che non vengano sollevate obiezioni ⁽⁵⁾.

Articolo 8 **Presenza e assenze ⁽⁶⁾**

1. Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello applicabile al personale dell'EUIPO impiegato a tempo pieno. I tirocinanti sono altresì tenuti a indicare nello strumento di gestione delle presenze i propri orari di entrata e di uscita per registrare le ore di lavoro e non possono svolgere prestazioni di lavoro straordinario né di telelavoro.

⁽⁵⁾ Il tirocinante inserisce nella pubblicazione una clausola di esclusione della responsabilità in cui si afferma che le opinioni espresse nell'articolo non rappresentano le osservazioni e le opinioni dell'EUIPO, bensì quelle personali dell'autore.

⁽⁶⁾ Le disposizioni dell'articolo 8 in materia di «Presenza e assenze», non si applicano ai tirocini con distacco durante il periodo trascorso dai tirocinanti presso l'ufficio nazionale di PI. In questo caso, le norme in questione sono stabilite e gestite dall'ufficio nazionale di proprietà intellettuale.

I tirocinanti sono vincolati al calendario dei giorni festivi dell'Ufficio. I candidati assegnati a un luogo diverso dalla sede principale dell'EU IPO sono vincolati dallo specifico calendario dei giorni festivi.

2. Congedi

I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo annuale al mese.

Ai tirocinanti può essere concesso un congedo straordinario nelle circostanze familiari eccezionali di cui alla parte II.a dell'allegato alla decisione C(2013)9051 della Commissione, del 16 dicembre 2013, sui congedi. Le condizioni generali e specifiche e le norme ivi stabilite, nonché le eventuali norme interne, si applicano per analogia ai tirocinanti. In particolare, tali giorni devono essere debitamente giustificati da un certificato da allegare alla richiesta di assenza presentata nello strumento di gestione delle presenze.

Ad eccezione dei giorni utilizzati per i viaggi e le visite organizzati dall'Ufficio, i giorni di cui i tirocinanti hanno fruito per altri motivi sono dedotti dal «congedo annuale».

Al termine del tirocinio, i giorni di congedo di cui i tirocinanti non hanno fruito non conferiscono a questi ultimi il diritto di percepire un compenso finanziario.

3. Assenze ingiustificate

Eventuali assenze del tirocinante senza previa approvazione della richiesta di congedo saranno dedotte dai giorni di congedo annuale cui ha diritto. Ove applicabile, qualora il tirocinante abbia esaurito i giorni di congedo annuale, le assenze saranno dedotte proporzionalmente dalla sua borsa mensile in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, della presente decisione.

4. Assenze per malattia

Ai tirocinanti si applicano per analogia le norme in materia di assenze per malattia in vigore presso l'Ufficio.

In particolare, il tirocinante deve avvertire immediatamente il suo supervisore inviando una copia della comunicazione al DRU ⁽⁷⁾. Qualora l'assenza sia superiore a tre giorni, il tirocinante deve presentare al servizio medico dell'Ufficio un certificato medico che specifichi la probabile durata dell'assenza. Tale certificato deve essere allegato alla richiesta di assenza per malattia con certificato nello strumento di gestione delle presenze entro cinque giorni di calendario a decorrere dall'inizio della malattia o, in caso di prolungamento del congedo per malattia, a decorrere dalla scadenza del certificato medico precedentemente inviato. Il certificato originale dovrà essere trasmesso al servizio medico al rientro presso l'Ufficio. Un tirocinante assente per malattia può essere soggetto a visite mediche di controllo.

5. Assenze prolungate

In caso di assenza ingiustificata del tirocinante di durata pari o superiore a due settimane, l'Ufficio pone fine al tirocinio senza preavviso.

Anche nell'ipotesi in cui vengano addotte giustificazioni, previo esame di queste ultime, l'Ufficio può decidere di porre fine al tirocinio senza preavviso.

(7) All'indirizzo di posta elettronica traineeships@euipo.europa.eu

Articolo 9
Corsi di formazione ⁽⁸⁾

I tirocinanti hanno il diritto di frequentare corsi di lingua durante il tirocinio e l'Ufficio offre un numero massimo di 150 ore di formazione in una lingua durante il periodo di tirocinio.

Inoltre, i tirocinanti hanno accesso a un'ampia gamma di corsi, lezioni e conferenze in materia di PI e competenze trasversali, disponibili a livello interno presso l'Ufficio nonché sul portale di apprendimento. I dipartimenti della PI possono inoltre offrire un programma di formazione specifica in materia di proprietà intellettuale per i nuovi arrivati.

Nel caso di tirocinanti assegnati a sedi diverse da quella principale dell'EUIPO, i corsi di formazione possono essere soggetti a limitazioni.

I tirocinanti devono richiedere l'autorizzazione del proprio supervisore per partecipare a un corso di formazione tramite il sistema delle risorse umane.

Articolo 10
Sospensione del tirocinio

In circostanze eccezionali, su richiesta scritta del tirocinante corredata di motivazione e previa consultazione con il supervisore del tirocinante, è possibile autorizzare la sospensione del tirocinio per un determinato periodo.

Le richieste di sospensione devono essere presentate entro 15 giorni lavorativi dalla data di inizio desiderata e non possono essere presentate durante l'ultimo mese del periodo di formazione.

Ove applicabile, la borsa di tirocinio e l'assicurazione malattia e infortuni vengono sospese nel corso di tale periodo. Il tirocinante non ha diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute durante il periodo in questione.

La sospensione non modificherà la data di conclusione prevista e potrebbe non essere autorizzata per una durata inferiore a 15 giorni di calendario consecutivi.

Articolo 11
Fine del tirocinio

1. Relazione di tirocinio

I tirocinanti che abbiano completato almeno metà del periodo di tirocinio riceveranno una relazione di tirocinio.

I tirocinanti e il supervisore devono compilare la parte della relazione di loro competenza e trasmetterla al DRU almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza del tirocinante. Eventuali referenze sono incluse nella relazione di tirocinio.

2. Attestati

⁽⁸⁾ Non applicabile ai tirocini con distacco per il periodo trascorso presso l'ufficio nazionale di proprietà intellettuale.

A conclusione del tirocinio, i tirocinanti riceveranno un attestato nel quale figurano le date del periodo di tirocinio svolto e il dipartimento o il servizio cui sono stati assegnati.

3. Conclusione anticipata del tirocinio

Il tirocinio può essere concluso in anticipo per decisione dell'EU IPO o dell'ufficio nazionale di proprietà intellettuale nel caso del programma con distacco oppure su richiesta del tirocinante.

- a) Per decisione dell'EU IPO o dell'ufficio nazionale di proprietà intellettuale per il programma con distacco:

l'Ufficio o l'ufficio nazionale di proprietà intellettuale si riservano il diritto di porre fine al tirocinio senza alcun compenso economico, ad eccezione del costo del viaggio di ritorno, in particolare nei seguenti casi:

- il comportamento sociale o la condotta del tirocinante non si rivelano soddisfacenti;
- il tirocinante non osserva le norme che disciplinano il programma di tirocinio professionale e il regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'Ufficio o dell'ufficio nazionale di proprietà intellettuale;
- il livello di competenza, di prestazione professionale o di conoscenza della lingua di lavoro del tirocinante è insufficiente ai fini di un idoneo svolgimento del tirocinio;
- risulta evidente, in qualsiasi momento, che il tirocinante ha prodotto coscientemente dichiarazioni mendaci o ha fornito dichiarazioni o documenti falsi al momento della selezione o nel corso del periodo di tirocinio.

Il tirocinante può essere invitato a fornire spiegazioni riguardo al suo comportamento.

- b) Su richiesta del tirocinante:

il tirocinante deve presentare una richiesta scritta al DRU con un preavviso minimo di un mese dalla data di conclusione desiderata, previa notifica al suo supervisore.

Articolo 12

Future possibilità di impiego

L'ammissione al tirocinio non conferisce ai tirocinanti un rapporto di lavoro con l'Ufficio o l'ufficio nazionale di proprietà intellettuale né comporta eventuali diritti o priorità per quanto riguarda un'eventuale assunzione presso i servizi dell'Ufficio o di altra agenzia o istituzione dell'Unione europea in qualità di personale statuario.

Articolo 13

Questioni finanziarie ⁽⁹⁾

1. Borsa di tirocinio

I tirocinanti possono avere diritto a una borsa di tirocinio a norma del capitolo II della presente decisione.

⁽⁹⁾ Non applicabile al programma di tirocinio non retribuito.

2. Deduzioni

Nel caso in cui i tirocinanti abbiano diritto a una borsa mensile e quest'ultima non copra un mese completo, l'importo sarà soggetto a una deduzione di 45 EUR per ogni giorno lavorativo non coperto dalla borsa, comprese le festività dell'EU IPO in tale periodo.

Il tirocinante è tenuto a dichiarare, all'inizio e in qualsiasi momento del tirocinio, tutte le fonti di reddito esterne all'EU IPO. Se il reddito di provenienza esterna è inferiore all'importo della borsa di tirocinio, il tirocinante ha diritto a percepire la differenza tra i due importi. Se il reddito di provenienza esterna è pari o superiore all'importo della borsa di tirocinio, l'EU IPO non versa alcuna somma. Le sovvenzioni a copertura delle tasse universitarie ed eventuali borse di studio per merito non sono considerate fonti esterne di reddito ai fini della presente disposizione.

3. Indennità di viaggio

È versato un contributo per le spese di viaggio di andata e ritorno tra la sede dell'Università degli ultimi studi completati e la sede del tirocinio o, per i tirocinanti dipendenti a inizio carriera nel settore della PI, tra la sede dell'ufficio nazionale e internazionale della proprietà industriale o dell'organismo pubblico la sede del tirocinio, conformemente alle seguenti disposizioni:

- non è versata alcuna indennità di viaggio qualora la distanza tra la sede dell'Università (o, per i tirocinanti dipendenti a inizio carriera nel settore della PI, la sede dell'ufficio nazionale e internazionale della proprietà industriale o dell'organismo pubblico) e la sede del tirocinio sia pari o inferiore a 200 km.
- se la distanza è superiore a 200 km, si applica il seguente importo forfettario:

<i>Distanza (sola andata e in linea d'aria) tra la sede dell'Università (o la sede dell'ufficio nazionale e internazionale della proprietà industriale o dell'organismo pubblico) e la sede del tirocinio</i>	<i>Importo forfettario applicabile (in EUR)</i>
<i>Da 201 a 500 km</i>	<i>100</i>
<i>Da 501 a 1 000 km</i>	<i>200</i>
<i>Da 1 001 a 2 000 km</i>	<i>300</i>
<i>Oltre 2 001 km</i>	<i>400</i>

Su richiesta del tirocinante e su presentazione del certificato di residenza, il contributo per le spese di viaggio può essere richiesto dal luogo di residenza anziché dalla sede dell'Università degli ultimi studi completati o dalla sede dell'ufficio nazionale e internazionale della proprietà industriale o dell'organismo pubblico per i tirocinanti dipendenti a inizio carriera nel settore della PI.

Il tirocinante deve completare almeno metà del periodo di tirocinio al fine di acquisire il diritto all'indennità per il viaggio di ritorno.

Tale indennità non è dovuta al tirocinante se quest'ultimo ha ricevuto un'indennità di uguale natura proveniente da altra fonte. Per il programma con distacco, l'EU IPO contribuisce alle spese di viaggio sostenute dal tirocinante tra il luogo di assegnazione

dell'EU IPO e la sede dell'ufficio nazionale di proprietà intellettuale, calcolate applicando quanto sopra.

Il contributo alle spese di viaggio è versato entro i primi due mesi dall'inizio del tirocinio/del distacco presso il rispettivo ufficio nazionale di proprietà intellettuale.

4. Assegno di invalidità

Presentando un'adeguata documentazione giustificativa al servizio medico dell'Ufficio e previo esame, da parte di quest'ultimo, della situazione specifica, i tirocinanti disabili possono percepire un importo supplementare pari a un massimo di 500 EUR mensili.

Articolo 14

Missioni

Solo a titolo eccezionale, il direttore del dipartimento cui il tirocinante è stato assegnato può chiedere un'autorizzazione affinché il tirocinante sia inviato in missione, a condizione che si tratti di una missione di tipo tecnico e che non comporti funzioni di rappresentanza.

Per quanto riguarda l'organizzazione della missione e il rimborso delle relative spese, si applica il regime generale previsto dalla guida dell'Ufficio per le missioni. Le spese sono preferibilmente a carico del dipartimento che ha richiesto la missione o dell'Accademia dell'EU IPO (in prosieguo «l'Accademia») se l'oggetto della missione è la formazione. Per i tirocini del programma con distacco, si applicano le norme specifiche dell'ufficio nazionale di proprietà intellettuale per il periodo di tempo ivi trascorso.

Articolo 15

Assicurazioni

1. Assicurazione malattia e infortuni

L'assicurazione malattia e infortuni è obbligatoria. Tutti i tirocinanti sono responsabili per quanto concerne la stipula della loro polizza assicurativa contro i rischi di malattia e infortuni, nonché di qualsiasi altra polizza obbligatoria per i familiari, per la durata e il luogo del tirocinio.

2. Assicurazione complementare

I tirocinanti sono coperti da assicurazione complementare contro i rischi di infortuni conformemente ai termini e ai limiti della polizza assicurativa sottoscritta a tal fine dall'Ufficio con una compagnia assicurativa. I tirocinanti devono sostenere le spese di qualsiasi altra assicurazione personale.

Articolo 16

Regime fiscale

I tirocinanti sono interamente responsabili del pagamento di eventuali imposte dovute a norma della legislazione dello Stato in cui hanno la residenza fiscale per la borsa mensile corrisposta dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo relativo alla sede dell'Ufficio, quest'ultimo non versa alcun contributo alle istituzioni generali nazionali di sicurezza sociale.

Su richiesta del tirocinante, il DRU rilascia un certificato che indica l'importo totale della borsa percepita.

Capitolo II

Disposizioni specifiche riguardanti i programmi di tirocinio

Sezione 1

Programma di tirocinio professionale Pan-European Seal

Articolo 17

Obiettivo

L'obiettivo del programma di tirocinio professionale paneuropeo, Pan-European Seal, è fornire ai giovani laureati un'opportunità unica e un'esperienza pratica diretta dell'Unione europea in generale e dell'Ufficio in particolare, nonché permettere loro di applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi, in particolare nei settori di competenza specifica.

L'Ufficio collabora inoltre con le istituzioni/agenzie dell'UE che gestiscono i diritti di PI e con l'UEB (programma di scambio) al fine di ampliare le conoscenze acquisite dai loro tirocinanti durante il primo tirocinio e di aumentare le loro opportunità di creare contatti.

Articolo 18

Procedura di selezione

1. Presentazione

Nel quadro del programma di tirocinio professionale Pan-European Seal, ogni Università o istituzione/organizzazione/agenzia che abbia firmato un protocollo d'intesa con l'Ufficio e l'UEB trasmette a quest'ultimo un elenco ristretto dei migliori candidati al tirocinio, i quali possono candidarsi a un posto di tirocinante mediante lo strumento di assunzione elettronica pubblicato sul sito web ufficiale dell'EU IPO entro il periodo di presentazione delle candidature.

2. Criteri di selezione

Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 2, le candidature pervenute saranno valutate sulla base di quanto segue:

- CV e lettera di motivazione;
- laurea/titolo rilasciato dall'Università d'origine per l'anno accademico in questione;
- competenze linguistiche;
- certificato di completamento di almeno uno dei corsi gratuiti online del portale di apprendimento dell'Accademia dell'Ufficio;
- valutazione intermedia per le candidature pervenute nell'ambito del programma di scambio o nel contesto della cooperazione con le istituzioni/agenzie dell'UE che gestiscono i diritti di PI.

Il DRU o i dipartimenti dell'EU IPO possono stabilire ulteriori condizioni da soddisfare per i diversi profili, se necessario.

3. Procedura di selezione

Alla fine del periodo di presentazione delle candidature, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente decisione, l'Ufficio redige l'elenco delle candidature che meglio rispondono ai requisiti dei profili definiti dai dipartimenti.

4. Tirocinanti selezionati

I candidati selezionati riceveranno, tramite lo strumento di assunzione elettronica, un'offerta di tirocinio con la conferma dei compiti assegnati, la data di inizio e la sede del tirocinio.

Accettando l'offerta di tirocinio, il tirocinante accetta le condizioni e i termini stabiliti nella presente decisione.

Prima dell'inizio del tirocinio, i candidati selezionati sono tenuti a fornire al DRU, tramite l'apposito strumento elettronico di entrata in servizio (*Onboarding*), la seguente documentazione:

- laurea/titolo rilasciato dall'Università d'origine per l'anno accademico in questione ⁽¹⁰⁾;
- carta d'identità nazionale o documento equivalente. I candidati provenienti da paesi terzi sono tenuti a esibire il passaporto e il visto per la Spagna (o per la sede del tirocinio, qualora sia ubicata altrove) valido per tutta la durata del tirocinio;
- contatti in caso di emergenza;
- polizza assicurativa che copra il tirocinante contro malattia e infortuni conformemente all'articolo 15 di cui sopra, per la durata e il luogo del tirocinio;
- certificato di completamento del corso online «European Union Trade Mark (EUTM) in a Nutshell» (MUE in sintesi) o del corso online «Registered Community Design (RCD) in a Nutshell» (DMC in sintesi).

Articolo 19

Periodo del tirocinio

La durata del tirocinio è di 12 mesi e due settimane, a partire da un giorno compreso fra il 1° settembre e il 15 ottobre di ogni anno. Le date esatte di inizio e di conclusione dei tirocini sono stabilite ogni anno e sono incluse nella lettera di offerta inviata ai candidati. La data di inizio sarà la stessa per tutti i tirocinanti che partecipano al programma di tirocinio Pan-European Seal e può essere differita, su richiesta scritta del candidato, solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previo accordo con il servizio o il dipartimento interessato.

In caso di differimento, la durata del tirocinio può essere inferiore a 12 mesi e non sarà modificata la data di conclusione fissata.

Articolo 20

Formazione in campo linguistico

⁽¹⁰⁾ Per i candidati al programma di scambio o nell'ambito della cooperazione con le istituzioni/agenzie dell'UE che gestiscono i diritti di PI, si fa riferimento al titolo che giustifica la loro accettazione al programma di tirocinio.

Durante il tirocinio, i tirocinanti sono tenuti a frequentare un corso della lingua locale della sede del tirocinio se il loro livello di conoscenza è inferiore a B1.

Articolo 21

Programma introduttivo per i tirocinanti

All'inizio del tirocinio, i tirocinanti seguiranno un programma introduttivo di due settimane organizzato dall'EU IPO.

Tale programma fornisce ai tirocinanti informazioni di base sull'Ufficio, sui doveri e diritti generali vigenti nel corso del tirocinio e sullo stile di vita nella città in cui esso si svolge. Il calendario permette ai tirocinanti di organizzare il loro soggiorno.

Articolo 22

Borsa di tirocinio

La borsa di tirocinio ammonta a 1 000 EUR al mese.

I tirocinanti con sede in Belgio o in Lussemburgo riceveranno una borsa mensile in linea con quella versata dalla Commissione europea nell'ambito del proprio programma di tirocini . L'importo della borsa è pubblicato ogni anno sul sito web dell'EU IPO.

Sezione 2

Programma di tirocinio per giovani professionisti

Articolo 23

Obiettivo

L'obiettivo del programma di tirocinio professionale per giovani professionisti è fornire a questi ultimi un'esperienza concreta dell'Unione europea in generale e dell'Ufficio in particolare, nonché permettere loro di applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi e delle prime esperienze professionali, in particolare nei settori di competenza specifica.

Articolo 24

Procedura di selezione

1. Presentazione

I candidati si propongono per il posto di tirocinante desiderato, attraverso lo strumento di assunzione elettronica pubblicato sul sito web ufficiale dell'EU IPO, entro il periodo di presentazione delle candidature. I candidati devono fornire tutti i documenti giustificativi richiesti, in formato digitale, unitamente alla domanda.

2. Criteri di selezione

Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 2, le candidature saranno valutate sulla base di quanto segue:

- CV e lettera di motivazione;
- laurea(e)/titolo(i);
- competenze linguistiche;
- precedenti esperienze di natura professionale o in ruoli extra-accademici, partecipazioni con responsabilità sociale o interventi in qualità di professionista;
- certificato di completamento di almeno uno dei corsi gratuiti online del portale di apprendimento dell'Accademia dell'EU IPO.

Il DRU può stabilire ulteriori condizioni da soddisfare per i diversi profili, se necessario.

3. Procedura di selezione

Alla fine del periodo di presentazione delle candidature, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 di cui sopra, il DRU redige gli elenchi delle candidature che meglio corrispondono ai requisiti dei profili definiti dai dipartimenti e lo invia a ciascun dipartimento.

Considerando le preferenze espresse dai dipartimenti, il DRU elabora l'elenco definitivo dei candidati selezionati.

4. Tirocinanti selezionati

I candidati selezionati riceveranno, tramite lo strumento di assunzione elettronica, un'offerta di tirocinio con la conferma dei compiti assegnati, la data di inizio e la sede del tirocinio.

Accettando l'offerta di tirocinio, il tirocinante accetta le condizioni e i termini stabiliti nella presente decisione.

Prima dell'inizio del tirocinio, i candidati selezionati sono tenuti a fornire al DRU, tramite lo strumento elettronico di entrata in servizio (*Onboarding*), la seguente documentazione, ove non sia stata trasmessa unitamente alla candidatura:

- certificato completo di laurea o titolo equivalente;
- carta d'identità nazionale o documento equivalente. I candidati provenienti da paesi terzi sono tenuti a esibire il passaporto e il visto per la Spagna (o per la sede del tirocinio, qualora sia ubicata altrove) valido per tutta la durata del tirocinio;
- contatti in caso di emergenza;
- polizza assicurativa che copra il tirocinante contro malattia e infortuni conformemente all'articolo 15 di cui sopra, per la durata e il luogo del tirocinio;
- copia del certificato di completamento del corso online «European Union Trade Mark (EUTM) in a Nutshell» (MUE in sintesi) o del corso online «Registered Community Design (RCD) in a Nutshell» (DMC in sintesi)

Articolo 25 **Periodo del tirocinio**

La durata del tirocinio è di 12 mesi e due settimane, a partire da un giorno compreso fra il 1° settembre e il 15 ottobre di ogni anno. Le date esatte di inizio e di conclusione dei tirocini, unitamente a quelle del periodo di presentazione delle candidature, sono fissate ogni anno dal DRU e pubblicate sul sito web ufficiale dell'EU IPO. La data di inizio sarà la stessa per tutti i tirocinanti che partecipano al programma di tirocinio per giovani professionisti e può essere differita, su richiesta scritta del candidato, solo in casi

eccezionali e debitamente giustificati, previo accordo del servizio o dipartimento interessato.

In caso di differimento, la durata del tirocinio può essere inferiore a 12 mesi, tuttavia non sarà modificata la data di conclusione fissata.

Articolo 26 **Programma introduttivo per i tirocinanti**

All'inizio del tirocinio, i tirocinanti seguiranno un programma introduttivo di due settimane organizzato dall'EU IPO.

Tale programma fornisce ai tirocinanti informazioni di base sull'Ufficio, sui doveri e diritti generali vigenti nel corso del tirocinio e sullo stile di vita nella città in cui esso si svolge. Il calendario permette ai tirocinanti di organizzare il loro soggiorno.

Articolo 27 **Borsa di tirocinio**

La borsa di tirocinio ammonta a 1 000 EUR al mese.

I tirocinanti con sede in Belgio o in Lussemburgo riceveranno una borsa mensile in linea con quella versata dalla Commissione europea nell'ambito del proprio programma di tirocini. L'importo della borsa è pubblicato ogni anno sul sito web dell'EU IPO.

Sezione 3

Programma di tirocinio per dipendenti a inizio carriera nel settore della PI

Articolo 28 **Obiettivo**

Il programma di tirocinio per dipendenti a inizio carriera nel settore della PI è riservato ai dipendenti degli uffici nazionali e internazionali della proprietà industriale e degli organismi pubblici che gestiscono marchi, disegni e modelli.

Articolo 29 **Condizioni di ammissione**

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al programma di tirocinio per dipendenti a inizio carriera nel settore della PI.

Articolo 30 **Procedura di selezione**

1. Procedura di selezione

I tirocinanti verranno selezionati tra gli uffici nazionali e internazionali della proprietà industriale e gli organismi pubblici che gestiscono marchi, disegni e modelli e saranno nominati due mesi prima dell'inizio del tirocinio. Viene redatto un contratto di tirocinio tra il Presidente dell'ufficio nazionale e internazionale della proprietà industriale o dell'organismo pubblico interessato e il Direttore esecutivo dell'EUIPO mediante uno scambio di comunicazioni scritte, nel corso del quale saranno specificati il periodo di formazione, il dipartimento cui sarà assegnato il tirocinante e l'esatta natura della formazione.

2. Tirocinanti selezionati

Alla fine della procedura di selezione, il DRU invia ai candidati selezionati un'offerta di tirocinio con la conferma della data di inizio e la sede del tirocinio.

Accettando l'offerta di tirocinio, il tirocinante accetta le condizioni e i termini stabiliti nella presente decisione.

Prima dell'inizio del tirocinio, i candidati selezionati sono tenuti a fornire al DRU la seguente documentazione:

- certificato attestante il rapporto di lavoro con gli uffici nazionali e internazionali della proprietà industriale o altri organismi pubblici che gestiscono marchi, disegni e modelli che hanno selezionato i candidati;
- carta d'identità nazionale o documento equivalente per chi proviene da uno Stato membro o una fotocopia del passaporto e del visto per la Spagna (o per la sede del tirocinio, qualora sia ubicata altrove) valido per tutta la durata del tirocinio;
- contatti in caso di emergenza;
- polizza assicurativa che tuteli il tirocinante contro malattia e infortuni conformemente all'articolo 15 di cui sopra, per la durata e il luogo del tirocinio.

Articolo 31

Periodo del tirocinio

La durata del tirocinio è di cinque mesi. Nel contratto di tirocinio redatto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della presente decisione, è possibile stabilire una durata diversa, purché non superiore a 12 mesi.

Articolo 32

Retribuzione e contributi previdenziali

I tirocinanti continueranno a essere retribuiti dai rispettivi uffici nazionali e internazionali della proprietà industriale e da altri organismi pubblici che gestiscono marchi, disegni e modelli.

Articolo 33

Indennità di tirocinio

I tirocinanti hanno diritto a un'indennità di soggiorno mensile dell'importo di 1 000 EUR. Ove le circostanze lo giustificano, il tirocinante può essere autorizzato dal DRU a rifiutare l'indennità.

L'articolo 13, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma, si applica per analogia al programma di tirocinio per dipendenti a inizio carriera nel settore della PI.

Sezione 4

Programma di tirocinio non retribuito

Articolo 34

Obiettivo

Il programma di tirocinio non retribuito è riservato ai laureati che, nel corso dei loro studi o in altro modo, abbiano già maturato un'esperienza iniziale nelle aree di attività dell'Ufficio.

Tenuto conto dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente decisione, il numero di tirocini disponibili per il programma di tirocinio non retribuito è limitato a un massimo di cinque all'anno.

Articolo 35

Condizioni di ammissione

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 della presente decisione, i candidati devono avere acquisito una prima esperienza in una delle aree di attività dell'Ufficio:

- attraverso la specializzazione nell'ambito degli studi universitari del candidato, una tesi o un altro progetto di ricerca condotto nell'ambito degli studi o in altro modo; oppure
- attraverso un'esperienza professionale o un tirocinio precedente.

Articolo 36

Procedura di selezione

1. Candidature

I candidati devono inviare le loro candidature tramite posta elettronica all'indirizzo traineeships@euipo.europa.eu allegando:

- CV e lettera di motivazione, con l'indicazione dell'ambito di competenza di interesse e delle date desiderate per il tirocinio non retribuito entro le scadenze stabilite all'articolo 37;
- laurea(e)/titolo(i);
- certificati attestanti la precedente esperienza professionale e/o referenze di un tutor universitario;
- i cittadini di paesi candidati e di paesi terzi devono fornire una traduzione dei certificati in una lingua dell'Unione europea.

2. Criteri di selezione

Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 2, le candidature saranno valutate sulla base di quanto segue:

- CV e lettera di motivazione;
- laurea(e)/titolo(i);
- competenze linguistiche;
- esperienze precedenti, di natura professionale o acquisite attraverso la specializzazione nell'ambito degli studi universitari del candidato, una tesi o un altro progetto di ricerca condotto nell'ambito dei suoi studi o in altro modo;
- certificato di completamento di almeno uno dei corsi gratuiti online del portale di apprendimento dell'Accademia dell'EU IPO.

Sarà accordata preferenza ai candidati che devono lavorare come assistenti giuridici per essere ammessi a esercitare in qualità di avvocati pienamente qualificati.

3. Procedura di selezione

Il DRU trasmette le candidature ai dipartimenti presumibilmente interessati, in base al numero di tirocini disponibili, previa valutazione delle candidature e della loro conformità ai criteri di ammissione. I dipartimenti informano il DRU in merito a tutti i candidati idonei.

4. Tirocinanti selezionati

Alla fine della procedura di selezione, il DRU invia ai candidati selezionati un'offerta di tirocinio con la conferma della data di inizio, la sede del tirocinio, lo specifico dipartimento di assegnazione e il nome del loro supervisore.

Accettando l'offerta di tirocinio, il tirocinante accetta le condizioni e i termini stabiliti nella presente decisione.

Prima dell'inizio del tirocinio, i candidati selezionati sono tenuti a fornire al DRU la seguente documentazione:

- carta d'identità o documento equivalente per chi proviene da uno Stato membro o una fotocopia del passaporto e del visto per la Spagna (o per la sede del tirocinio, qualora sia ubicata altrove) valido per tutta la durata del tirocinio;
- contatti in caso di emergenza;
- copia di una polizza assicurativa del tirocinante che copra malattia e infortuni conformemente all'articolo 15 di cui sopra, per la durata e il luogo del tirocinio;
- una copia del certificato di completamento del corso online «MUE in sintesi».

Articolo 37 **Periodo del tirocinio**

Il tirocinio dura da un minimo di due mesi a un massimo di sei.

Articolo 38 **Assenze**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 di cui sopra, i tirocinanti non retribuiti possono essere autorizzati dal relativo superiore a dedicare al massimo mezza giornata alla settimana alla redazione di una tesi di laurea specialistica o di un documento accademico.

Sezione 5

Programma di tirocinio con distacco presso un ufficio nazionale di PI

Articolo 39

Obiettivo

Il programma di tirocinio con distacco dell'EU IPO intende offrire ai tirocinanti selezionati l'opportunità di migliorare la propria istruzione ottenendo una formazione aggiuntiva, in particolare su questioni di PI che interessano le PMI, e di acquisire una panoramica generale del sistema di PI sia nell'UE sia a livello nazionale, creando nel contempo legami più forti tra l'EU IPO e gli uffici nazionali di PI. In tal senso, il programma prevede un periodo di formazione di un mese presso l'EU IPO in preparazione del resto del tirocinio, che sarà trascorso presso il rispettivo ufficio nazionale di PI.

Articolo 40

Condizioni di ammissione

Possono partecipare al programma con distacco i tirocinanti che abbiano completato un tirocinio Pan-European Seal o per giovani professionisti presso l'EU IPO e che siano cittadini dell'UE.

Articolo 41

Procedura di selezione

1. Presentazione

Nel quadro del programma di tirocinio con distacco, ogni ufficio nazionale di PI che ha firmato un accordo con l'Ufficio fornisce a quest'ultimo un elenco di compiti per ciascuna posizione che intende coprire con potenziali candidati per i tirocini.

Gli aspiranti candidati interni ammissibili ai sensi dell'articolo 40 di cui sopra hanno il diritto di presentare la propria candidatura tramite lo strumento di assunzione elettronica entro il termine per la presentazione delle candidature.

2. Criteri di selezione

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base di quanto segue:

- CV e lettera di motivazione;
- laurea/titolo;
- valutazione intermedia;
- competenze linguistiche richieste dagli uffici nazionali di PI.

3. Procedura di selezione

Alla fine del periodo di presentazione delle candidature, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente decisione, l'Ufficio redige l'elenco delle candidature che meglio rispondono ai requisiti dei profili definiti dai dipartimenti.

4. Tirocinanti selezionati

I candidati selezionati riceveranno tramite lo strumento di assunzione elettronica la seguente documentazione:

- un'offerta di tirocinio con la conferma dei compiti assegnati;
- l'accordo tra l'EU IPO e l'ufficio nazionale di PI, con l'indicazione della data di inizio e del luogo del tirocinio;
- il piano di formazione per il primo mese presso l'EU IPO.

Accettando l'offerta di tirocinio, il tirocinante accetta le condizioni e i termini stabiliti nella presente decisione.

Prima dell'inizio del tirocinio, i candidati selezionati sono tenuti a fornire al DRU, tramite l'apposito strumento elettronico di entrata in servizio (*Onboarding*), la seguente documentazione:

- carta d'identità nazionale o documento equivalente.
- contatti in caso di emergenza;
- polizza assicurativa che copra il tirocinante contro malattia e infortuni conformemente all'articolo 15 di cui sopra, per la durata e il luogo del tirocinio;
- dichiarazione di riservatezza debitamente compilata e firmata.

Articolo 42

Periodo del tirocinio

La durata massima del tirocinio è di nove mesi, il primo dei quali consiste in una formazione presso l'EU IPO.

Le date esatte di inizio e di conclusione dei tirocini sono stabilite ogni anno e sono indicate nella lettera di offerta inviata ai candidati. La data di inizio sarà la stessa per tutti i tirocinanti che partecipano al programma di tirocinio con distacco e può essere differita solo in casi eccezionali e debitamente giustificati su richiesta scritta del candidato notificata al DRU almeno 15 giorni prima della data di inizio e, previo accordo del dipartimento/servizio interessato o dell'ufficio nazionale di PI.

In caso di differimento, la durata del tirocinio può essere inferiore a sei mesi, tuttavia non sarà modificata la data di conclusione fissata.

Articolo 43

Borsa di tirocinio

I tirocinanti riceveranno 1 000 EUR per il periodo di formazione di un mese presso l'EU IPO e durante il periodo di distacco presso l'ufficio nazionale di PI.

I tirocinanti che durante il periodo di distacco hanno sede in un paese diverso dalla Spagna e in cui il costo della vita è più elevato avranno diritto a una borsa mensile ponderata a un tasso superiore a seconda delle condizioni di vita in tale paese. In particolare, i tirocinanti con sede in Belgio o in Lussemburgo riceveranno durante il periodo di distacco una borsa mensile in linea con quella versata dalla Commissione europea nell'ambito del proprio programma di tirocini. L'importo della borsa sarà comunicato nell'invito a manifestare interesse.

Capitolo III Disposizioni finali

Articolo 44

Disposizioni amministrative

Salvo diversamente specificato, il Direttore esecutivo dell'Ufficio esercita i poteri in merito a tutte le decisioni afferenti alla presente decisione. Il Direttore esecutivo può delegare l'esercizio di tali poteri al direttore del DRU che, a sua volta, può delegarli a membri del personale sotto la sua responsabilità.

Il dipartimento Risorse umane è responsabile dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 45

Misure transitorie

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione ADM 18-12 REV.

Articolo 46

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 16 settembre 2022.

Fatto ad Alicante, il 3 marzo 2022



Christian Archambeau
Direttore esecutivo